

di poca importanza; il resto lo produciamo in Italia.

FORTIS. È una cosa da vedere...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Allora bisognerebbe sospendere la legge ed accertare il fatto prima di votare l'ordine del giorno.

FORTIS. Il fatto è già accertato e risulta dalle nostre statistiche...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non lo so.

FORTIS. Veda, onorevole presidente del Consiglio: l'idea mi è venuta scorrendo gli articoli della legge; e dopo avere già proposto l'articolo aggiuntivo, ho avuto notizia di una rimostranza della Camera di commercio di Firenze che esprime lo stesso mio concetto, firmata Giorgio Niccolini. Soprattutto per ciò che si riferisce ai macchinari, la questione è di grande importanza.

D'altra parte guardiamo quale sia, secondo la legge doganale, la condizione delle cose. La condizione attuale delle cose è una protezione della nostra industria.

Quale sarebbe invece la condizione delle cose dopo queste disposizioni della legge di Napoli? Che non solamente l'industria italiana non sarebbe più protetta, ma sarebbe invece protetta l'industria straniera: e ciò è enorme.

Aggiungete che il provvedimento invocato è cosa di ben poca entità ed è già in pratica presso la finanza per i materiali che hanno pagato dazio di frontiera, e che servono alla costruzione di macchine da esportarsi.

MAJORANA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'ho detto. Infatti ci saranno alcuni di questi decreti che saranno convertiti in legge.

FORTIS. Se il Governo crede che la Camera possa con una raccomandazione (poiché non faccio questione di forma) sollecitare un provvedimento per via di regolamento, o di decreto reale...

ARLOTTA. Ecco, ecco.

FORTIS. ...trattandosi di un caso di analogia, la cosa sarebbe anche più semplice.

Si tratterebbe in sostanza di estendere a questo caso di Napoli le disposizioni già vigenti in materia.

Se il presidente del Consiglio lo giudica opportuno, io faccio al Governo la raccomandazione di provvedere o per regolamento o nella maniera che crederà più conveniente, ritirando al tempo istesso il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io avrei creduto pericoloso scrivere in questa legge una disposizione di carattere ne-

cessariamente generico, e intorno alla quale è molto difficile calcolare, così su due piedi, tutte le conseguenze che potrebbe avere per l'interpretazione dell'articolo stesso. Ma poichè in questa legge veniamo a stabilire che, pei materiali da costruzione, per le macchine, ed in genere per quanto potrà occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali, c'è l'esenzione dal dazio, cioè Napoli è considerata come se fosse territorio straniero, io non ci vedrei alcuna difficoltà, perchè, in via amministrativa, per mezzo di provvedimenti da presentarsi poi al Parlamento come si pratica in simili casi, ma da farsi per decreto reale, si trovasse modo di trattare coloro che portano macchine a Napoli nello stesso modo che se le portassero all'estero.

FORTIS. Prendo volentieri atto delle parole del presidente del Consiglio e ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli De Nava e Santini a venire alla tribuna per presentare relazioni.

DE NAVA. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione al disegno di legge per il concorso dello Stato nella spesa per l'esposizione di Milano.

SANTINI. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul ruolo organico del personale addetto alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

### Si riprende la discussione della legge per Napoli.

PRESIDENTE. Seguitiamo la discussione della legge per Napoli. Leggo l'articolo ottavo.

Art. 8.

Saranno pure esenti dal pagamento dei dazi doganali le macchine ed i materiali d'ogni specie destinati all'ampliamento, entro il termine stabilito dal precedente articolo, degli stabilimenti industriali già esistenti nel territorio predetto.

(È approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere che gli stabilimenti industriali di che all'articolo 6 siano retti a regime di deposito franco.